



*Prefettura di Livorno*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Livorno, data di protocollo

AL SIG. SINDACO DI CECINA

E, p.c.,

AL MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO DEL MINISTRO

ROMA

AL SIG. QUESTORE

LIVORNO

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI

LIVORNO

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI  
FINANZA

LIVORNO

AL SIG. DIRETTORE MARITTIMO DELLA TOSCANA

LIVORNO

OGGETTO: decreto di annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Cecina del 23 aprile 2020.

Per la puntuale esecuzione, si trasmette il decreto in data odierna concernente l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Cecina del 23 aprile 2020.

Il Sig. Questore è incaricato della notifica del presente decreto.

IL PREFETTO  
Tomao



*Al Prefetto di Livorno*

VISTO il D.L. 25 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 37 del 16 aprile 2020 e n. 41 del 22 aprile 2020;

VISTA la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Sindaco di Cecina del 23 aprile 2020, adottata richiamando gli artt. 50 e 54 del TUEL, con la quale sono state disposte iniziative da svolgersi il giorno 25 aprile 2020, ed in particolare viene stabilito:

1) Di consentire la partecipazione alle iniziative per i bambini descritte in narrativa in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 2020, quale circostanza che legittima la possibilità di spostarsi sul territorio, in quanto motivo di necessità finalizzato a garantire il benessere psicofisico dei bambini stessi, previa presentazione di istanza motivata e conseguente assenso;

2) Di consentire, dalla data del 25 aprile 2020, la pratica della pesca sportiva solidale, sia in fiume che in mare, ai soli cittadini residenti e nelle seguenti modalità:

- pesca con la canna da riva o pesca subacquea con partenza da terra, nel limite di una persona;

- pesca in mare dalla barca, nel limite massimo di due persone oppure i soli appartenenti ad un medesimo nucleo familiare;

- pesca subacquea con ausilio di mezzo nautico, nel limite massimo di due persone;

Si specifica che il pescato, a cadenza giornaliera, dovrà essere interamente devoluto al centro di raccolta alimentare di Cecina;

Anche in questa occasione per la gestione degli spazi, nel rispetto delle norme, per partecipare all'iniziativa di solidarietà, dovrà essere fatta preventiva richiesta all'unità di crisi; la stessa, per autorizzare il richiedente con nulla osta, dovrà attendere specifica autorizzazione da parte del Governo nazionale, informato con l'emissione della presente;

3) Di prendere atto delle esigenze manutentive delle imbarcazioni ormeggiate nella zona portuale, annoverandole nell'ambito di quelle consentite per motivi di necessità ai fini della tutela della proprietà, limitatamente ai residenti ed esclusivamente per tale finalità;

4) Di modificare la propria precedente ordinanza n. 26 del 18/04/2020 superando il divieto di partecipazione al mercato alimentare di Cecina centro per le prossime edizioni



## *Al Prefetto di Livorno*

per gli spuntisti, la cui presenza è pertanto ammessa nel rispetto delle ordinarie regole di accesso;

5) Di modificare la propria precedente ordinanza n. 24 del 11/04/2020 superando il divieto di apertura nei giorni festivi degli esercizi commerciali e comunque delle altre attività consentite ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, che possono quindi restare aperte nelle domeniche 26 e 3 maggio effettuando, per le tipologie e fattispecie in cui è ammesso, oltre alla consegna a domicilio anche la vendita di cibo da asporto di cui alla ordinanza regionale n. 41/2020, nel rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza regionale n. 38/2020.

RILEVATO che le iniziative di cui al n. 1) dell'ordinanza sindacale non risultano coerenti con disposizioni dettate dall'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, e segnatamente:

- con la lett. d), che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- con la lett. e), che vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- con la lett. f), che non consente lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- con la lett. i), che dispone la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato, quali, fra gli altri, i cinema ;

CONSIDERATO che la l'Assessore alla Salute e al Welfare della Regione Toscana con nota dello scorso 30 marzo 2020 ha chiarito che alle persone affette da grave disabilità intellettiva, autistiche o con problematiche psicopatologiche, che possono andare incontro a esacerbazione dell'ansia, dell'iperattività o altri problemi emotivi che possono costituire vere e proprie emergenze mettendo anche in pericolo la loro incolumità e quella dei loro conviventi, è consentito di uscire (muniti di autodichiarazione corredata da certificazione medica) con l'assistenza di un accompagnatore limitando allo stretto necessario la permanenza fuori casa e con le misure di prevenzione raccomandate.

CONSIDERATO che alla luce del complesso delle disposizioni vigenti la possibilità di uscire è permessa rimanendo nei pressi dell'abitazione, unitamente ad un accompagnatore, come precisato dalla suddetta circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 31 marzo secondo la quale è consentito, *“ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purchè in prossimità della propria abitazione”*.



## *Al Prefetto di Livorno*

CONSIDERATO che la medesima circolare del 31 marzo 2020 rammenta, poi, che *“resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”*.

RILEVATO, inoltre, che la previsione sub n. 2) dell’ordinanza sindacale non è coerente, oltre che con le suindicate misure contemplate dal D.P.C.M. 10 aprile all’art. 1, comma 1, lett. d), e), f), i), anche con il dettato della lett. g) del suddetto comma – ai sensi del quale sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati - essendo la pesca, nel caso di specie, da considerarsi quale evento sportivo;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’iniziativa indicata al punto n. 3) dell’ordinanza sindacale in esame va evidenziato come l’attività manutentiva sia permessa, ai sensi dell’art. 2, comma 12, del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, nonché dell’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 37 del 16 aprile 2020, per le sole imprese che svolgono tale attività;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1;

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, consente alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio e con efficacia limitata fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2, comma 1, di introdurre con proprie ordinanze soltanto misure più restrittive di quelle dettate dal Governo;

RITENUTO pertanto che le ordinanze comunali in materia sanitaria possono essere emanate nelle more dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con un’efficacia limitata nel tempo e solo per situazioni sopraggiunte di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza;

RITENUTO che l’ordinanza sopra citata, nella misura in cui reca un espresso riferimento all’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presenta profili di illegittimità, anche in quanto manca l’obbligatoria previsione del limite temporale all’applicazione delle misure contemplate ai punti n. 2), 3) e 4);

RITENUTO, per le sopra esposte ragioni, di dover disporre l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Cecina del 23 aprile 2020, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alle iniziative di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del medesimo provvedimento;



*Al Prefetto di Livorno*

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, l'ordinanza del Sindaco di Cecina del 23 aprile 2020, adottata ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è parzialmente annullata nella parte relativa alle iniziative di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del medesimo provvedimento.

Il Sindaco di Cecina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto ed in particolare della immediata diffusione del contenuto dello stesso alla cittadinanza

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio, oppure al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni, a decorrere dalla data della notifica.

Il Signor Questore di Livorno è incaricato della notifica del presente atto.

Livorno, data di protocollo

IL PREFETTO  
Tomao

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianfranco Tomao', written over the printed name.